

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3412/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di taluni prodotti agricoli originari d'Israele (1990) -

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il quarto protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1) prevede, agli articoli 1 e 2, l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità di:

- 17 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 (1° gennaio — 31 marzo),
- 3 100 tonnellate di carote del codice NC ex 0706 10 00 (1° gennaio — 31 marzo),
- 7 400 tonnellate di peperoni del codice NC 0709 60 10,
- 6 400 tonnellate di limoni freschi del codice NC 0805 30 10,
- 2 800 tonnellate di pomodori pelati del codice NC 2002 10 10,
- 150 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, e
- 8 500 tonnellate di succhi di pomodoro dei codici NC 2009 50 10 e 2009 50 90

originari d'Israele;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono eliminati gradualmente negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, per l'anno 1990 i dazi contingenziali sono pari al 54,5 % dei dazi applicabili alle carote e ai peperoni, al 44,5 % dei dazi applicabili ai limoni freschi e al 37,5 % dei dazi applicabili alle patate di primizia, ai pomodori pelati, alle polpe di albicocche e ai succhi di pomodoro; che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con

Israele (2), prevede che il Portogallo differisca fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (4); che pertanto le disposizioni del presente regolamento relative ai contingenti tariffari previsti per i prodotti di questo regolamento si applicano alla Comunità ad esclusione del Portogallo; che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1990;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingenziale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari d'Israele, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

(1) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(3) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(4) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.